

Rag. Franco Falardi
Dott.ssa Paola Falardi
Dott. Francesco Falardi
Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Dott. Marcello Violani
Rag. Angela Gambirasio
Rag. Andrea Lozza

Rag. Silvia Colleoni
Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 02/04/2020

APRILE 2020 – L'INDENNITÀ "CORONAVIRUS" PER:

- **SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS**
- **SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI AGO**

con la collaborazione del Centro Studi SEAC

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Pagamento soci in contanti Sentenza Corte Cassazione 12.3.2020, n. 7071	Il pagamento in contanti degli stipendi dei soci-lavoratori fa scattare l'accertamento induttivo nei confronti della società "dal momento che si tratta di una modalità anomala" di pagamento.
Codice tributo "Bonus negozi e botteghe" Risoluzione Agenzia Entrate 20.3.2020, n. 13/E	È stato istituito il codice tributo "6914" per l'utilizzo in compensazione, con il mod. F24, del credito d'imposta (c.d. "Bonus negozi e botteghe") riconosciuto dal DL n. 18/2020 relativamente al canone di locazione di marzo 2020 con riferimento agli immobili di categoria catastale C/1.
"Caro petrolio" primo trimestre 2020 Nota Agenzia Dogane 23.3.2020, n. 96399/RU	È Sono stati forniti chiarimenti in merito al credito d'imposta spettante agli autotrasportatori relativamente al consumo di gasolio del primo trimestre 2020 la cui istanza va presentata entro il 30.4.2020, ovvero il 30.6.2020 qualora, a causa della situazione emergenziale da "coronavirus", il soggetto sia impossibilitato a rispettare tale termine. In particolare il beneficio per i consumi effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2020 ammonta a € 214,18 per mille litri di gasolio.
Proroga validità DURC Messaggio INPS 25.3.2020, n. 1374	Il documento attestante la regolarità contributiva (c.d. DURC) riportante nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31.1 e il 15.4.2020 conserva validità fino 15.6.2020.
Nuovo mod. IVA TR Provvedimento Agenzia Entrate 26.3.2020	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento di approvazione del nuovo mod. IVA TR utilizzabile per la richiesta di rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale. Le modifiche sono state apportate per recepire le nuove percentuali di compensazione previste dal DM 27.8.2019 applicabili alle cessioni di legno e alla legna da ardere da parte di produttori agricoli che adottano in regime speciale IVA ex art. 34, DPR n. 633/72. Nel Frontespizio del modello è stata altresì introdotta la nuova casella "Casi particolari". Il nuovo modello è utilizzabile già dalle istanze relative al credito IVA del primo trimestre 2020.

COMMENTI

L'INDENNITÀ "CORONAVIRUS" PER:

- **SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS**
- **SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI AGO**

I soggetti interessati alle **indennità pari a € 600** previste dal c.d. "Decreto Cura Italia" ed in particolare:

- i lavoratori autonomi / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;
- i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago;

devono presentare un'apposita domanda all'INPS, utilizzando i relativi servizi telematici.



Le indennità in esame spettano, a tutti soggetti in possesso dei requisiti previsti, a **prescindere** dal fatto che **l'esercizio dell'attività sia stato o meno sospeso** per effetto del DPCM 22.3.2020.

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI / CO.CO.CO.

L'indennità in esame è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi ("professionisti") titolari di **partita IVA "attiva" al 23.2.2020**.



L'INPS ha confermato che il beneficio spetta anche ai partecipanti di **studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo**.

Tali soggetti **non devono essere**:

- titolari di trattamento pensionistico diretto;
- iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Dall'agevolazione in esame sono **esclusi** i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC), per i quali è previsto l'accesso allo specifico "Fondo per il reddito di ultima istanza";

- soggetti titolari di **rapporti di co.co.co. "attivi" al 23.2.2020** iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.



Come specificato dall'INPS il beneficio spetta ai soggetti **iscritti esclusivamente** alla Gestione separata INPS; trattasi pertanto di coloro che versano i contributi con l'aliquota del 34,23%.

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCianti / COLTIVATORI DIRETTI / IAP

L'indennità prevista a favore dei **soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria) spetta a condizione che il soggetto interessato **non risulti**:

- titolare di un trattamento pensionistico diretto;
- iscritto, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

I beneficiari dell'indennità in esame sono **artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri** iscritti nelle relative Gestioni previdenziali dell'INPS.

Come confermato dall'Istituto **l'indennità spetta anche**:

- agli imprenditori agricoli professionali (**IAP**) iscritti alla Gestione autonoma agricola;
- ai **coadiuvanti / coadiutori** di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i **collaboratori di imprese familiari**;
- ai soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione IVS commercianti oltre che all'Enasarco e quindi agli **agenti / rappresentati di commercio**.

Si evidenzia che, l'indennità spetta **anche ai soci di società di persone / capitali** iscritti alle Gestioni dell'INPS (ad esempio, IVS). L'indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE INDENNITÀ E CUMULABILITÀ

Le predette indennità:

- sono pari a **€ 600**;
- sono **riconosciute per il mese di marzo**;
- **non concorrono** alla formazione del reddito (non sono tassate);
- non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza.



Merita evidenziare che, come precisato dall'INPS, nel periodo di fruizione dei benefici:

- non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa;
- non spetta l'assegno per il nucleo familiare.

Cumulabilità

Le indennità previste dal c.d. "Decreto Cura Italia" **non sono tra loro cumulabili**. Le stesse, come precisato dall'INPS, sono **incompatibili / compatibili** con le seguenti prestazioni.

Tipologia prestazione	Compatibilità indennità DL n. 18/2020
<ul style="list-style-type: none"> • pensioni dirette a carico, anche pro-quota: <ul style="list-style-type: none"> - dell'Ago nonché delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa - degli Enti di previdenza ex D.Lgs. n. 509/94 (ad esempio, CNPADC, CIPAG, Inarcassa, Enasarco, ENPAM, ENPAV, Cassa forense) • indennità ex art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale) • assegno ordinario di invalidità ex Legge n. 222/84 	NO
<ul style="list-style-type: none"> • erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage, tirocini professionali • premi / sussidi per fini di studio o addestramento professionale • premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica / prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis, DL n. 50/2017, nei limiti di compensi non superiori a € 5.000 annui 	SI

Va inoltre considerato che l'**indennità** a favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA e co.co.co. è **compatibile e cumulabile con** l'indennità di disoccupazione **DIS-COLL**.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INDENNITÀ

Come sopra accennato il soggetto interessato deve presentare un'apposita domanda all'INPS. A tal fine:

- non è utilizzata la modalità del "click-day";
- la richiesta va **presentata in via telematica** tramite i canali presenti sul sito Internet dell'INPS a **decorrere dall'1.4.2020**. Nella domanda **vanno indicate**, in caso di scelta dell'accredito dell'indennità sul c/c, **le relative coordinate bancarie**.

Sul punto l'INPS ha comunicato l'attivazione di una "semplificazione" per l'accesso ai propri servizi telematici al fine di compilare / inviare le predette domande, evidenziando che:

"stante il carattere emergenziale delle prestazioni ... i potenziali fruitori possono accedere al

servizio ... con *modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario*".

In particolare, il soggetto interessato, al fine di inviare la domanda relativa all'indennità collegata all'emergenza "coronavirus", deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:

- **PIN, ordinario o dispositivo, rilasciato dall'Istituto;**
- **SPID** di livello 2 / superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (**CIE**);
- Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE / INVIO SEMPLIFICATA

Qualora il soggetto interessato **non disponga di una delle predette credenziali**, al fine di richiedere l'indennità spettante può alternativamente:

- **accedere ai servizi online** disponibili sul sito Internet dell'INPS, **utilizzando la sola prima parte del PIN** (prime 8 cifre), ricevuto tramite SMS / email, successivamente alla richiesta inoltrata attraverso il portale dell'Istituto o il Contact Center (numero verde 803 164 gratuito da rete fissa, oppure 06164164 a pagamento da rete mobile);
- contattare il servizio di **Contact Center integrato** ai predetti recapiti telefonici, comunicando all'operatore **la sola prima parte del PIN**.



Il rilascio del nuovo servizio, come evidenziato dall'INPS, "*verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione*".

Si rammenta infine che l'INPS ha annunciato l'attivazione (a breve) di una nuova procedura per l'emissione del PIN mediante riconoscimento a distanza che consentirà al soggetto interessato di ottenere un nuovo PIN con funzioni dispositive, attraverso un unico processo da remoto, senza dover attendere il ricevimento (tramite posta) degli ulteriori 8 caratteri.

Si riportano di seguito le principali videate della procedura INPS per la richiesta dell'indennità in esame, al fine di evidenziare i dati necessari per la definizione della domanda. In particolare:

- recapito telefonico / cellulare;
- indirizzo e-mail;
- modalità scelta per l'accredito dell'indennità (bonifico domiciliato o accredito su c/c) con relative coordinate bancarie (IBAN).

◀ Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni ▶

Servizi Online

▼ Indennità COVID-19


- Informazioni
- [Invio domanda](#)

Altri servizi

Uscita

Contatti

Per segnalare malfunzionamenti e anomalie del servizio rivolgersi a:



Sportello Virtuale per i Servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni

Benvenuto gentile assicurato

con il presente servizio potrà richiedere l'indennità prevista dal Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 per le seguenti categorie:

- Professionisti con partita IVA e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciali dell'AGO (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri);
- Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori agricoli operai a tempo determinato;
- Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.

La liquidazione avverrà con bonifico sul conto corrente o con bonifico domiciliato presso l'ufficio postale legato all'ultimo indirizzo presente nei nostri archivi. Non sarà necessario allegare il modello SR163.

Riceverà l'esito della sua richiesta tramite il sito (nella casella My INPS) e, per qualsiasi informazione, si potrà rivolgere alla sede INPS di competenza relativa alla residenza.

AVANTI

◀ Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni ▶

Servizi Online

▼ Indennità COVID-19

- Informazioni
- [Invio domanda](#)

Altri servizi

Uscita

Contatti

Per segnalare malfunzionamenti e anomalie del servizio rivolgersi a:



Sportello Virtuale per i Servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni

Recapiti ed altre informazioni

Recapiti

Telefono **	<input type="text"/>
Cellulare **	<input type="text"/>
E-mail *	<input type="text"/>

L'indirizzo e-mail e/o il numero di cellulare potranno essere utilizzati per comunicazioni inerenti la domanda di prestazione. In particolare il numero di cellulare sarà utilizzato per comunicazioni automatiche tramite sms.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

E' sufficiente fornire una sola delle informazioni contrassegnate con ()**

AVANTI

◀ Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni ▶

Servizi Online

▼ Indennità COVID-19


- Informazioni
- [Invio domanda](#)

Altri servizi

Uscita

Contatti

Per segnalare malfunzionamenti e anomalie del servizio rivolgersi a:



Sportello Virtuale per i Servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni

Richieste

Desidero inviare domanda di Indennità D.L. 18 del 17/03/2020. *

Selezionare il Tipo di Indennità da richiedere

Categoria di Indennità: *

Tipo di Qualifica: *

 Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione ARTIGIANI
 Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione COMMERCianti
 Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

◀ INDIETRO

AVANTI ▶

◀ Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni ▶

Servizi Online

▼ Indennità COVID-19


- Informazioni
- [Invio domanda](#)

Altri servizi

Uscita

Contatti

Per segnalare malfunzionamenti e anomalie del servizio rivolgersi a:



Sportello Virtuale per i Servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni

Dettaglio pagamento

Bonifico domiciliato

Modalità di pagamento: * Accredito su Conto Corrente

Iban: *

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Le prestazioni di importo superiore a 1000 euro, viste le disposizioni sul contrasto dell'uso del contante possono essere riscosse avvalendosi delle seguenti modalità: accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN, nominativi ed intestati al legittimo beneficiario.

◀ INDIETRO

AVANTI ▶